



Comune di Perugia

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
U.O. GESTIONE ENTRATE**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITA' E PER LE  
PUBBLICHE AFFISSIONI**

- APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 141 DEL 09/12/1996
- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 157 DEL 16/12/2002 DI APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA'
- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 251 DEL 05.12.2005 DI INTEGRAZIONI ATTUATIVE ED ADEGUAMENTI ALLE EVOLUZIONI NORMATIVE DEL PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE .

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PUBBLICITÀ E PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- D.LGS. n. 507/93 e succ. modifiche e integrazioni

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 141 DEL 09.12.1996

- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 157 DAL 16/12/2002 DI APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA'

- MODIFICATO CON DELIBERA C.C. N. 251 DEL 05.12.2005 DI INTEGRAZIONI ATTUATIVE ED ADEGUAMENTI ALLE EVOLUZIONI NORMATIVE DEL PIANO GENERALE DELLA PUBBLICITA'

## **TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

**ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

**ART. 3 - MAGGIORAZIONE STAGIONALE**

**ART. 4 - CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

## **TITOLO II° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

**ART. 5 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - SOGGETTO PASSIVO**

**ART. 6 - DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 3, 4 E 5, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 7 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, LIMITATAMENTE AI COMMI 1, 2 E 4, VEDI ARTT. 14, 15, 16 E 17, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 8 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 14, 15, 16 E 17, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 9 - AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 10 - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 11 - PUBBLICITA' LUMINOSA SU VEICOLI** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 12 - PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 7, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 13 - PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 8, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 14 - DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 9, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')

**ART. 15 - PUBBLICITA' SU SPAZI OD AREE COMUNALI**

**ART. 16 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

**ART. 17 - RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

**ART. 18 - ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

**ART. 19 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

**ART. 20 - RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

## **TITOLO III° - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ART. 21 - SERVIZIO OBBLIGATORIO**

**ART. 22 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**ART. 23 - RIDUZIONI DEL DIRITTO**

**ART. 24 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

**ART. 25 - MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

- ART. 26 - MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI**
- ART. 27 - TIMBRATURA MANIFESTI**
- ART. 28 - AFFISSIONI URGENTI E MORTUARIE**
- ART. 29 - PAGAMENTO DIRETTO**
- ART. 30 - VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE**
- ART. 31 - REGISTRI CRONOLOGICI**
- ART. 32 - SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**
- ART. 33 - TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 6,11, 12 E 13, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')
- ART. 34 - PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI DI REALIZZAZIONE**
- ART. 35 - FINANZIAMENTO DEL PIANO**

#### **TITOLO IV° - DISPOSIZIONI COMUNI**

- ART. 36 - RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE**
- ART. 37 - GESTIONE CONTABILE**
- ART. 38 - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**
- ART. 39 - GESTIONE DEL SERVIZIO**
- ART. 40 - SANZIONI AMMINISTRATIVE** (ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 20, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')
- ART. 41 - NORMA FINALE E DI RINVIO**

### **TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di pubblicità e di pubbliche affissioni – soggetti rispettivamente ad un'imposta o ad un diritto in beneficio del Comune -secondo quanto previsto dagli articoli seguenti e nell'ambito dei principi e delle norme contenute nei capi I° e II° del Decreto Legislativo 15.11.93 n° 507, in prosieguo denominato "Decreto 507".

#### **ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

1. Il Comune di Perugia, capoluogo di Provincia e di Regione - la cui popolazione residente al 31.12.1993, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di statistica, è di n° 152.693 unità - applica, per la determinazione dell'imposta e del diritto, le tariffe minime stabilite dal Decreto 507 per i Comuni classificati in classe II<sup>^</sup> ai sensi dell'art. 2 del Decreto medesimo e già indicate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 24 Giugno 1994.

2. Le tariffe, qualora non modificate dal Consiglio Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno, si intendono prorogate per l'anno successivo.

#### **ART. 3 MAGGIORAZIONE STAGIONALE**

1. Il Comune di Perugia, riconosciuto Stazione di Soggiorno e Turismo ai sensi della Legge n° 138/26 e caratterizzato da un notevole flusso turistico e da una consistente capacità ricettiva, durante il periodo dal 1° aprile al 31 luglio di ogni anno applica una maggiorazione pari al 50% sia alle tariffe base per la pubblicità - di cui agli artt. 12, comma 2, all'art. 14, commi 2-3-4-5 e all'art. 15 - sia, limitatamente a quelle di carattere commerciale, alle tariffe base per le pubbliche affissioni di cui all'art. 19 del Decreto 507.

#### **ART. 4 CATEGORIE DELLE LOCALITA'**

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, le località del territorio comunale sono suddivise in due categorie nel

rispetto dei limiti di cui al 2° comma dell'art. 4 del Decreto 507 e precisamente:

**CATEGORIA SPECIALE:** - comprendente le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico, ricadenti nelle zone dettagliatamente indicate negli allegati "A" e "B" alla Delibera del Consiglio Comunale n° 80 del 24.06.94, e la cui superficie complessiva non supera il 35% di quella dell'intero territorio comunale classificato come Centro Abitato, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30.04.92 n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

**CATEGORIA NORMALE:** - comprendente tutte le vie, piazze, luoghi pubblici o aperti al pubblico nell'ambito del territorio comunale, ad eccezione di quelle individuate come appartenenti alla categoria speciale.

2. La pubblicità e le pubbliche affissioni di carattere commerciale, che si realizzano nelle zone classificate in 'Categoria Speciale', sono soggetti ad una maggiorazione impositiva pari al 140 % delle corrispondenti tariffe base.

3. La superficie destinata a pubbliche affissioni ricompresa nell'ambito della 'Categoria Speciale' non può superare il 50 % della superficie complessiva degli impianti per pubbliche affissioni esistenti nel territorio comunale.

## **TITOLO II° IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'**

### **ART. 5 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA - SOGGETTO PASSIVO**

1. La diffusione di messaggi pubblicitari realizzata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive (art. 5 Decreto 507) -diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni – è soggetta all'imposta sulla pubblicità, qualora la pubblicità stessa sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia dagli stessi percepibile.

2. Ai fini dell'imposizione sono considerati rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicitario.

3. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

4. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **ART. 6 DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 3, 4 E 5, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

### **ART. 7 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' ORDINARIA**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, LIMITATAMENTE AI COMMI 1, 2 E 4, VEDI ARTT. 14, 15, 16 E 17, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

### **ART. 8 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' TEMPORANEA**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 14, 15, 16 E 17, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

### **ART. 9 AUTORIZZAZIONE PUBBLICITA' CON VEICOLI E VARIA**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 10**  
**DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' FONICA**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 11**  
**PUBBLICITA' SU VEICOLI**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 18, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 12**  
**PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE COMUNALI**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 7, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 13**  
**PUBBLICITA' ENTRO I CENTRI ABITATI**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 8, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 14**  
**DIVIETO DI INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 9, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 15**  
**PUBBLICITA' SU SPAZI OD AREE COMUNALI**

1. Per la pubblicità effettuata in spazi od aree di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
2. E' in ogni caso dovuta la tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le norme di legge e regolamentari che la disciplinano, quando trattasi di spazi od aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale.
3. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario.

**ART. 16**  
**MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del Decreto 507.
2. La norma contenuta nel 3° comma del citato art. 7 non è applicabile ai mezzi pubblicitari bifacciali. In tale caso le due superfici sono da considerare in modo autonomo e separato ai fini del calcolo dell'imposta.

**ART. 17**  
**RIDUZIONE DELL'IMPOSTA**

1. La tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:
  - per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) del Decreto 507, e compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
  - per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose – da chiunque realizzate – con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali e compete previa presentazione di idonea documentazione;
  - per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

- il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 1;
- gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del precedente comma 1;

3. In caso contrario, e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera c) del comma 1, l'agevolazione della riduzione non compete.

## **ART. 18 ESENZIONE DALL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi, quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari -ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso degli esercizi medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- gli avvisi al pubblico, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita e relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità - che non superino la superficie di mezzo metro quadrato - e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo, qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
- la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse lungo l'itinerario di viaggio, per le parti contenenti informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e della navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13, 1° comma, del Decreto 507;
- la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- le insegne, le targhe e simili, la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato - qualora non espressamente stabilite - non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **ART. 19 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

Le modalità di pagamento dell'imposta sono quelle indicate dall'art. 9 del Decreto 507.

## **ART. 20 RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

1. Il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione del servizio, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede all'accertamento od alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente - anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento - un apposito avviso motivato.

2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento o di rettifica sono sottoscritti dal funzionario responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario allo scopo abilitato.

## **TITOLO III°**

### **SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **ART. 21 SERVIZIO OBBLIGATORIO**

1. Il servizio delle pubbliche affissioni costituisce servizio obbligatorio per l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
2. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

#### **ART. 22 DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.
2. Le modalità di applicazione e la misura del diritto di cui al comma precedente sono quelle stabilite dall'art. 19 del Decreto 507.
3. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente articolo 19.

#### **ART. 23 RIDUZIONI DEL DIRITTO**

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:
  - per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e non rientranti nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - per gli annunci mortuari.
2. Nell'ipotesi in cui i manifesti di cui al precedente punto 1.c. contengano oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare anche l'indicazione di persone, ditte o società che abbiano contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
  - il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera a) del 1° comma del precedente art. 17;
  - gli altri soggetti pubblicizzati siano Enti Pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione.

In caso contrario la riduzione non compete.

#### **ART. 24 ESENZIONI DAL DIRITTO**

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva ed esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti, regolarmente autorizzati.

**ART. 25**  
**MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico di cui al successivo art. 31.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il Concessionario, in caso di concessione, deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi; il predetto elenco è recapitato al committente a mezzo del servizio postale quando il medesimo, unitamente alla richiesta, consegna apposita busta completa anche dell'affrancatura.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il committente può recedere dalla commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede al rimborso il Concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme riscosse e da rimborsare.
6. Il committente ha facoltà di revocare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

**ART. 26**  
**MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DELLE AFFISSIONI**

1. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
2. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
3. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Comune ovvero il Concessionario, in caso di concessione, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi ne dà comunicazione al richiedente anche a mezzo telefax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
4. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi.
5. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.

**ART. 27**  
**TIMBRATURA MANIFESTI**

1. Tutti i manifesti, i cartelli, gli stendardi e gli striscioni comunque affissi, dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia ed in maniera chiaramente visibile a cura del Comune o del Concessionario, nel caso di concessione, con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione dell'Ufficio Comunale d'Affissioni, anche la data di scadenza dell'affissione o dell'esposizione al pubblico.
2. L'apposizione del timbro di cui sopra dà certezza dell'avvenuto regolare assolvimento degli oneri impositivi.

**ART. 28**  
**AFFISSIONI URGENTI E MORTUARIE**

1. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente

l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.

2. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.

3. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.

4. La durata delle affissioni relative ad annunci, avvisi o manifesti funebri è limitata a giorni 2.

5. Gli annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva possono essere affissi direttamente durante la giornata festiva dalle Agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti.

6. Coloro che si avvalgono di tale facoltà debbono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a denunciare l'affissione all'Ufficio Comunale o al Concessionario, nel caso di concessione, provvedendo al pagamento dei diritti dovuti con esclusione della maggiorazione di cui al 9° comma dell'art. 22 del Decreto 507.

#### **ART. 29 PAGAMENTO DIRETTO**

1. Il pagamento diretto dei diritti sulle pubbliche affissioni è consentito soltanto per le affissioni di annunci mortuari.

2. Il funzionario responsabile del servizio autorizza con proprio atto scritto il pagamento diretto anche dei diritti riferiti a tutti i tipi di affissione esclusivamente per il periodo in cui si abbia chiusura degli uffici postali per sciopero dichiarato.

#### **ART. 30 VERSAMENTO DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE**

1. Il dipendente incaricato della riscossione diretta versa il totale delle somme riscosse nel conto corrente postale intestato al Comune nel primo giorno feriale successivo.

2. Nel caso di sciopero dei servizi postali il versamento è effettuato al tesoriere comunale.

#### **ART. 31 REGISTRI CRONOLOGICI**

1. Il Comune ovvero il Concessionario, nel caso di concessione, è tenuto ad istituire i seguenti registri:

- registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico di presentazione tutte le dichiarazioni prodotte ai sensi dell'art. 8 del Decreto 507, le somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze;
- registro in cui sono annotate in strettissimo ordine cronologico tutte le richieste di affissione con l'esatta indicazione del richiedente e del soggetto coobbligato, della quantità, del tipo e della durata dell'affissione nonché l'entità delle somme riscosse e gli estremi delle relative quietanze. In questo registro sono altresì annotate le date delle eventuali comunicazioni fatte ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 22 del decreto 507 e degli eventuali annullamenti della commissione ai sensi dei commi 7° ed 8° dello stesso articolo;
- registro nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico, vidimati con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse con trascrizione delle stesse nel registro entro cinque giorni dalla data dell'ultima ricevuta.

2. Tutti i registri sono numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Generale del Comune prima di essere posti in uso.

#### **ART. 32 SPOSTAMENTO DEGLI IMPIANTI**

Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni dei quadri, cartelli, striscioni, stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere

conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

### **ART. 33 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ARTT. 6,11, 12 E 13, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

### **ART. 34 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI - CRITERI DI REALIZZAZIONE**

Il piano generale degli impianti pubblicitari è redatto in conformità ai seguenti criteri:

- Ogni centro abitato, come definito nell'art. 3 del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285, esistente nel territorio comunale deve essere dotato di impianti pubblicitari destinati alle affissioni di comunicazioni istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica;
- I centri abitati di cui sopra costituiti da non meno di cento fabbricati residenziali sono dotati anche di impianti pubblicitari per l'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio dell'attività commerciale e, se del caso, di impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dall'eventuale concessionario del servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette;
- Le dotazioni dei centri abitati di cui ai precedenti nn. a) e b), diversi dal capoluogo, sono fatte in misura proporzionale agli abitanti con arrotondamento all'unità inferiore sulla base della superficie minima di cm 70 x 100, rispettando, per quanto possibile, le percentuali indicate nell'articolo precedente;
- Le dotazioni del capoluogo sono quelle risultanti dalla differenza fra il totale degli impianti previsti e quelli assegnati, giusta i punti precedenti, così da garantire, nella sommatoria totale, il rispetto delle percentuali previste, da conteggiare considerando soltanto la superficie interna dell'impianto destinata ad essere ricoperta dall'affissione;
- L'individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario è fatta in planimetria di scala adeguata che consideri il capoluogo e gli altri centri abitati, indicando con opportuna simbologia:
  - gli impianti esistenti destinati alle affissioni non commerciali;
  - gli impianti esistenti destinati alle affissioni commerciali;
  - gli impianti esistenti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
  - gli impianti da collocare eventualmente entro il biennio successivo all'anno di approvazione di questo regolamento per raggiungere il totale complessivo e categoriale delle superfici indicate nell'articolo precedente.
- La simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi;
- Nel caso di allargamento dei centri abitati, per la realizzazione di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, le dotazioni di impianti pubblicitari dei centri stessi debbono essere verificate per l'eventuale adeguamento all'intervenuto incremento residenziale;
- in ordine agli impianti esistenti, il piano provvede all'individuazione di quelli per i quali si rende necessaria la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva. La rilevazione è accompagnata dai preventivi delle spese necessarie che possono essere eventualmente ripartite in più esercizi a seconda del loro ammontare nel caso in cui il servizio sia dato in concessione, provvede alle sostituzioni e manutenzioni straordinarie di cui al punto g) il concessionario stesso a sue spese, fermo restando che gli impianti nuovi divengono di proprietà del Comune dal loro primo utilizzo.

2. Il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.

### **ART. 35 FINANZIAMENTO DEL PIANO**

1. Il Consiglio Comunale nell'approvare il Piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta ai proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi della norma contenuta nel 5° comma dell'art. 24 del Decreto 507.

2. Nel bilancio preventivo sono evidenziati gli specifici stanziamenti.

## **TITOLO IV°**

### **DISPOSIZIONI COMUNI**

#### **ART. 36**

#### **RESTITUZIONE RISCOSSIONI INDEBITE**

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di pubblicità o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita istanza da consegnare al Comune entro due anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data del timbro postale.
2. Spettano al contribuente gli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data del pagamento indebito.
3. Il Comune provvede alla restituzione della somma non dovuta ed al contestuale pagamento degli interessi entro 90 giorni da quello in cui ha ricevuto l'istanza, utilizzando i bollettari previsti dall'art. 2, 1° comma, lett.a), del D.M. Finanze 26.04.1994.
4. In sede di formazione del bilancio preventivo annuale, è previsto un apposito stanziamento nella parte "spesa" per far fronte alla restituzione delle somme versate per il pagamento, dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle affissioni, riconosciuto non dovuto e dei relativi interessi.
5. Qualora il servizio sia gestito in concessione provvede alla restituzione il concessionario che accredita al Comune l'ammontare dell'aggio eventualmente percepito sulle somme indebitamente riscosse.

#### **ART. 37**

#### **GESTIONE CONTABILE**

La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni avviene nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 del Decreto del Ministro delle Finanze del 26 Aprile 1994.

#### **ART. 38**

#### **IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un Funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo stesso, come stabilito dall'art. 11 del Decreto 507.
2. Il predetto Funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i registri, gli elenchi ed i bollettari previsti dal D.M. Finanze del 26.04.1994.
3. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del Funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.
4. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui ai commi precedenti spettano al concessionario il quale è tenuto a custodire nel suo Ufficio anche gli atti indicati dall'art. 3 del D.M. Finanze del 26.04.1994.

#### **ART. 39**

#### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio - ai sensi dell'art. 25 del Decreto 507 - ad apposita Azienda speciale di cui all'art. 22 della Legge n° 142/90 oppure ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'art. 32 del Decreto 507.
2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato.

3. Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 32 del Decreto 507 dovrà avvenire ai sensi degli art. 28 e 29 del Decreto 507 e la durata della concessione stessa non può superare i sei anni.

**ART. 40**  
**SANZIONI AMMINISTRATIVE**

*(ABROGATO DA DELIBERA C.C. N. 157/02, VEDI ART. 20, NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLA PUBBLICITA')*

**ART. 41**  
**NORME FINALI E DI RINVIO**

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n° 242 del 31.01.73 e successive modificazioni e/o integrazioni..2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Decreto 507.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Decreto 507.